



VALORE PRASSI

VADEMECUM

I PROTOCOLLI

Protocollo sul processo ordinario di cognizione

Protocollo sul processo del lavoro

*Proposta di criteri orientativi per la liquidazione
del danno non patrimoniale derivante
dalla lesione del diritto all'autodeterminazione*

*Proposta di criteri orientativi per la liquidazione
del danno non patrimoniale alla persona
in tutti i casi i cui non trova applicazione
l'art. 138 d.l.vo n. 209/05*

*Il Direttivo di Valore Prassi
ringrazia
i Gruppi di lavoro sui protocolli
qui pubblicati e la tipografia Milani*

PRESENTAZIONE

Questo è il terzo Vademecum pubblicato dall'attuale Direttivo del Coordinamento Valore Prassi.

Dopo il "*Protocollo sul rito locatizio*" e il "*Protocollo sugli artt. 91, 96, 614 bis cpc*", ecco dunque un'ulteriore raccolta, "*I Protocolli*", che contiene il protocollo aggiornato sul processo ordinario di cognizione, il nuovo protocollo sul processo del lavoro, e le proposte di criteri orientativi per la liquidazione del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, e del danno non patrimoniale alla persona conseguente a macrolesione.

Le idee che, trovata condivisione nella dialettica dei Gruppi, si traducono in Prassi Virtuose, potranno trovare sempre maggior applicazione, nell'operatività quotidiana, solo attraverso la loro effettiva conoscenza.

Per questo, come già i precedenti, il presente volumetto, oltre ad essere disponibile sul sito www.valoreprassi.it, verrà distribuito a tutti gli operatori del diritto del Foro di Verona, nell'intento di dare la massima concreta diffusione al frutto dell'opera dei vari Gruppi di Lavoro.

Il Direttivo di Valore Prassi

INDICE

Pag. 5 protocollo sul processo ordinario di cognizione

Pag. 5 protocollo sul processo del lavoro

Pag. 13 proposta di criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione

Pag. 23 proposta di criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona in tutti i casi i cui non trova applicazione l'art. 138 d.l.vo n. 209/05

A distanza di otto anni da quando venne presentato (19 dicembre 2005) il protocollo sul processo ordinario di cognizione dell'Osservatorio Valore Prassi necessitava di una revisione che tenesse conto delle numerose riforme legislative intervenute nel frattempo.

Da allora l'Osservatorio veronese non si è mai fermato ed ha elaborato altri protocolli come quello relativo alle procedure concorsuali e al processo esecutivo, quello sul processo di famiglia, quello sul processo sommario di cognizione e, da ultimo, quello sugli artt. 91, 96 e 614 bis c.p.c.

A rendere possibile questa proficua attività sono state l'estrema disponibilità e la particolare sensibilità di tutti gli operatori del diritto che lavorano nel circondario del Tribunale di Verona (magistrati, avvocati, personale di cancelleria e in alcuni casi, docenti universitari) i quali hanno sempre condiviso lo spirito costruttivo del movimento degli Osservatori.

Questo spirito, ovviamente, ha animato anche quanti (magistrati e avvocati) hanno contribuito ad aggiornare il presente protocollo operando in piena sintonia, pur nella consapevolezza della diversità dei rispettivi ruoli.

Il protocollo è diviso in due sezioni: la prima, rimasta pressoché immutata rispetto alla versione originaria, è dedicata alle indicazioni utili per una migliore organizzazione del processo; la seconda sezione, che si compone a sua volta di quattro parti, offre una serie di interpretazioni condivise di snodi processuali opinabili e di norme a volte lacunose ed equivoche, sul presupposto che anche la certezza interpretativa è un elemento che contribuisce ad una migliore funzionalità del processo.

Alcune parti della seconda sezione (in particolare le indicazioni sulla udienza di prima comparizione e quelle sui termini ex art. 183 c.p.c) sono state mutate, con alcune significative modifiche, dal protocollo dell'osservatorio di Firenze. Di originale elaborazione sono invece alcune indicazioni che mirano a fornire risposte ad alcuni dubbi interpretativi che tuttora si registrano in dottrina e giurisprudenza, come quella sull'individuazione dell'ultimo momento utile per contestare le allegazioni di controparte o quella sulla necessità o meno di una espressa autorizzazione del giudice per la chiamata di terzo nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.

Anche in questo caso va ribadito che nessuna delle raccomandazioni che si leggono nel protocollo è vincolante o immodificabile perché esse sono solo uno strumento per agevolare gli operatori del diritto e quindi per migliorare il servizio giustizia. E' innegabile però che tale risultato potrà essere conseguito solo se vi sarà una diffusa condivisione dei "suggerimenti" che vengono proposti e questo è pertanto l'auspicio che esprime il direttivo di Valore Prassi nel licenziare il presente lavoro.

PROTOCOLLO SUL PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE

SOMMARIO

SEZIONE PRIMA: ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL PROCESSO

- 1) Orario di trattazione delle cause**
- 2) Rinvii d'udienza**
- 3) Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento dell'udienza**
- 4) Verbale d'udienza**
- 5) Costituzione, fascicolo di parte, documenti, atti**
- 6) Provvedimenti del giudice**

SEZIONE SECONDA: ASPETTI DINAMICI DEL NUOVO PROCESSO DI COGNIZIONE ORDINARIA

Parte I - Vocatio in ius e fissazione della 1° udienza: raccomandazioni

- 7) Atto di citazione e invito ex art. 163, 3 comma, n. 7, c.p.c.**
- 8) Differimento dell'udienza ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c.**
- 9) Termine del differimento ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c.**
- 10) Notificazione dell'atto di citazione**
- 11) Iscrizione a ruolo del fascicolo e trasmissione al g.i.**
- 12) Fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.**

Parte II - L'udienza ex art. 183 c.p.c.: indirizzi interpretativi

- 13) Udienza uno actu**
- 14) Differimento eccezionale ad altra udienza**
- 15) Termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c.**

Parte III - Chiamata di terzo e domanda trasversale

- 16) chiamata di terzo e domanda trasversale**

Parte IV - Fase istruttoria

- 17) Ammissione dei mezzi istruttori**
- 18) testimoni**
- 19) Consulenza tecnica d'ufficio**

SEZIONE PRIMA
ASPETTI ORGANIZZATIVI
DEL PROCESSO

1) Orario di trattazione delle cause

Si raccomanda che:

a) l'udienza venga tendenzialmente divisa in due fasce orarie: la prima dedicata a cause con incombenti di minor durata (trattazione in senso stretto); la seconda dedicata a cause che richiedano incombenti di maggior durata (istruttoria e provvedimenti cautelari).

Le cause per le quali la trattazione non sia necessaria o sia di rapido esaurimento siano fissate ad un medesimo orario entro fasce temporali comunque non superiori a un'ora (ad esempio, cause provenienti da rinvii ex art. 181 o 309 c.p.c., cause provenienti da trattative, udienze ex art.183 c.p.c. nei soli casi di udienze c.d. "seriali", cause fissate per la precisazione delle conclusioni).

b) negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell'udienza ad opera della parte l'orario d'udienza sia indicato nelle ore 9 e ss..

Ogni atto di causa contenga nell'epigrafe, in grassetto o comunque con caratteri evidenziati, l'esatta indicazione della sua funzione processuale (atto di citazione, comparsa di risposta, atto di citazione per chiamata di terzo in causa, atto di intervento, "prima

memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.", "seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.", "terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c." -comparsa conclusionale, memoria conclusionale di replica, nota spese).

c) per ciascuna causa, o gruppo di cause, sia fissato un orario di trattazione;

d) nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice tenga conto della sua prevedibile durata anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;

e) i provvedimenti ex art. 309 vengano adottati dal giudice al termine dell'udienza, non prima che siano decorsi trenta minuti rispetto all'orario fissato;

f) nel caso di udienze istruttorie, il giudice indichi il numero di testi che saranno sentiti, esercitando eventualmente il potere di riduzione della lista testi previsto dall'art. 245 c.p.c. e garantendo nei limiti del possibile un tempo adeguato per l'assunzione di tutti i testi indicati nel suo provvedimento.

2) Rinvii d'udienza

Si raccomanda che:

a) il giudice, nel fissare la data di prosecuzione delle cause, disponga rinvii delle udienze il più possibile contenuti nel tempo, compatibilmente con il proprio ruolo d'udienza;

b) il giudice fissi comunque i rinvii

d'udienza a distanza tale da consentire l'efficiente

gestione amministrativa del fascicolo (almeno 15 giorni);

c) se per motivi d'urgenza è necessario un rinvio più breve, il giudice evidenzia il fascicolo alla cancelleria;

d) i giudici che fanno capo alla stessa cancelleria si coordinino al fine di assicurare, ove possibile, l'assegnazione di termini in corrispondenza di scadenze diverse, nella prospettiva di ridurre il numero degli accessi in cancelleria alle medesime date;

e) in caso di rinvio con assegnazione di termini, il giudice fissa l'udienza:

- almeno 10 giorni dopo la scadenza dell'ultimo termine, al fine di consentire il tempestivo inserimento degli atti a cura della cancelleria;
- a distanza il più possibile contenuta rispetto alla scadenza dell'ultimo dei termini concessi.

3) Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento dell'udienza

Si raccomanda che:

a) il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzi la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa ovvero differisca l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della

cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento ctu);

b) gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa, su delega anche verbale;

c) gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità delle parti), comunichino tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso.

4) Verbale d'udienza

Si raccomanda che:

a) il verbale sia redatto direttamente dal giudice o dagli avvocati sotto la direzione del giudice;

b) la verbalizzazione sia sintetica ma contenga tutte le istanze della parti;

c) previa comunicazione alla controparte, possono essere ammesse note a verbale predisposte in via anticipata dalle parti, purché presentino:

- lunghezza limitata (in linea di massima non più di due pagine);

- contenuto non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte;

- forma decorosa (non sono ammessi fax);

d) nell'udienza di p.c., le conclusioni siano riportate per esteso (non è

sufficiente il richiamo agli atti difensivi) e comprendere i dati anagrafici-fiscali delle parti e gli eventuali dati catastali;

e) al momento della precisazione delle conclusioni, gli avvocati facciano pervenire al giudice una chiavetta usb o un cd rom contenenti le conclusioni precisate e i dati anagrafici fiscali delle parti ovvero di trasmettere conclusioni e dati via e-mail all'indirizzo e secondo le modalità indicati dal giudice (si raccomanda che i giudici adottino modalità uniformi al riguardo).

5) Costituzione, fascicolo di parte, documenti, atti

Si raccomanda agli avvocati:

a) di comunicare alla controparte la costituzione in giudizio e, ove sia richiesto e sia possibile, di mettere a disposizione della controparte copia della comparsa di costituzione e dei documenti depositati;

b) di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario;

c) di rispettare numerazione progressiva e indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale;

d) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti;

e) di depositare per le controparti una copia dei documenti prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo (cd rom, chiavetta usb, e-mail);

f) di inserire nell'instestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione testi) il numero di ruolo generale adeguatamente evidenziato;

g) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.

6) Provvedimenti del giudice

Si raccomanda:

a) al giudice di firmare i provvedimenti in modo leggibile ovvero con l'indicazione del proprio nominativo;

b) agli avvocati di trasmettere al giudice, ove possibile, copia delle sentenze di impugnazione relative ai suoi provvedimenti;

c) agli avvocati di verificare personalmente, mediante consultazione del punto di accesso, l'emissione del decreto pronunciato dal giudice su istanza depositata fuori udienza, atteso che detti decreti non vengono comunicati alle parti.

SEZIONE SECONDA
ASPETTI DINAMICI DEL NUOVO
PROCESSO DI COGNIZIONE ORDINARIA

PARTE I

**VOCATIO IN IUS E FISSAZIONE DELLA
PRIMA UDIENZA: RACCOMANDAZIONI**

7) Atto di citazione e invito ex art. 163, 3 comma, n. 7, c.p.c.

E' opportuno che in atto di citazione sia inserita una chiarificazione in chiave garantistica del contenuto dell'invito rivolto al convenuto, ex art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., finalizzata ad evidenziare al convenuto medesimo, a fronte della modifica introdotta all'articolo 167 c.p.c. dal decreto competitività, la necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa, mediante la seguente o analoga formula:

"Si invita il convenuto a rivolgersi tempestivamente ad un difensore per consentirgli di costituirsi in giudizio mediante il deposito di atto scritto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata, con l'avvertimento che il mancato rispetto di quel termine comporta gravi limitazioni al diritto di difesa e le decadenze di cui agli art. 38, 1 comma e 167, 2 e 3 comma. c.p.c."

8) Differimento dell'udienza ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c.

E' opportuna l'utilizzazione sistematica da parte del magistrato

del differimento di cui all'articolo 168 bis, comma quinto, c.p.c., sia per la fissazione della udienza di prima comparizione e trattazione (nuovo articolo 183 c.p.c.), sia per la semplice rifissazione dell'orario della trattazione con conferma della data di citazione.

A tal fine, si raccomanda:

- a) il preventivo inserimento sistematico in tutti i fascicoli da parte della cancelleria del modulo per il differimento;
- b) la compilazione integrale del modulo di differimento da parte del magistrato, indicando il n. r.g., le parti, la nuova data e/o il nuovo orario;
- c) la trasmissione in cancelleria da parte del magistrato dei fascicoli differiti, separati dagli altri ed opportunamente evidenziati;

9) Termine del differimento ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c.

Si raccomanda:

- a) l'osservanza da parte del magistrato del termine massimo di differimento (45 giorni) previsto dall'articolo 168 bis, quinto comma, c.p.c., ferma restando la piena discrezionalità del magistrato nello stabilire un differimento dell'udienza anche estremamente breve (1-2 giorni);
- b) la sollecita comunicazione via pec o fax da parte della cancelleria del differimento disposto dal giudice ex articolo 168 bis, quinto

comma, c.p.c., entro 30-35 giorni dall'iscrizione della causa a ruolo.

10) Notificazione dell'atto di citazione

Si raccomanda agli ufficiali giudiziari l'inoltro non urgente del plico entro il quinto giorno lavorativo dal ricevimento dello stesso da parte dell'avvocato.

11) Iscrizione a ruolo del fascicolo e trasmissione al g.i.

Si raccomanda:

a) agli avvocati la compilazione completa e corretta della nota di iscrizione a ruolo (con indicazione della data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in mancanza di prova di avvenuta notifica al destinatario);

b) alla cancelleria l'iscrizione a ruolo del fascicolo anche solo con la velina dell'atto di citazione;

c) agli avvocati il deposito della cartolina di ricevimento della notifica della citazione, ove non disponibile all'atto dell'iscrizione, alla prima udienza davanti al magistrato (nuovo art. 183 c.p.c.);

d) alla cancelleria la trasmissione del fascicolo:

e) al presidente del tribunale, per la sollecita assegnazione alla sezione, entro 10 giorni dall'iscrizione a ruolo.

f) al presidente di sezione, per la sollecita assegnazione al giudice istruttore, entro 15-16 giorni

dall'iscrizione a ruolo (così da assicurare una permanenza del fascicolo non superiore a sei-sette giorni sia presso il presidente del tribunale sia presso i presidenti di sezione);

g) al magistrato designato, per l'esame del fascicolo, entro 20-22 giorni dall'iscrizione a ruolo;

h) al giudice istruttore designato l'esercizio della facoltà di differimento ex articolo 168 bis, quinto comma, c.p.c., entro 5-7 giorni dal ricevimento del fascicolo.

12) Fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

Si raccomanda:

a) al magistrato di fissare l'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. a orari precisi (ovvero secondo fasce predeterminate di orari), tenendo conto della verosimile durata di ciascuno degli incumbenti, e assicurando in ogni caso ad ogni causa un adeguato spazio di interlocuzione con i difensori;

b) al magistrato di consentire al difensore di esaminare il fascicolo processuale anche quando sia già stato trasmesso allo stesso per l'udienza;

c) alla cancelleria di comunicare tempestivamente ai difensori il provvedimento di differimento ex art. 168 bis, 5 comma, c.p.c. (o la fascia oraria) entro 3 giorni dal

deposito del provvedimento da parte del giudice.

PARTE II

L'UDIENZA EX ART. 183 C.P.C.: INDIRIZZI INTERPRETATIVI

13) Udiienza uno actu

a) le attività di cui all'art. 183 c.p.c. si esauriscono tendenzialmente in una unica udienza.

b) nelle cause contumaciali, fin dall'udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice potrà programmare anche le attività di tipo istruttorio, ivi compresa l'eventuale ammissione di c.t.u., la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

14) Differimento eccezionale ad altra udienza

Oltre che nei casi espressamente regolati dalla legge (art. 183, 1 comma, c.p.c.), il giudice in via eccezionale può compiere le attività di cui all'art. 183 c.p.c. in più udienze.

il differimento ad altra udienza può avvenire, esemplificativamente:

a) in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il convenuto si sia costituito oltre i termini di legge, per decidere sulle richieste preliminari (artt. 648 e 649 c.p.c.) e su richiesta di differimento dell'attore opponente (in questi casi l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c. sarà decisa ad una udienza ravvicinata, sempre

ex art. 183 c.p.c., ovvero all'udienza stabilita per la discussione dei mezzi istruttori, a seconda delle esigenze della causa e dell'agenda del giudice).

b) in caso debbano essere affrontate questioni pregiudiziali o preliminari o di merito che richiedono una più approfondita trattazione, eventualmente anche con assegnazione alle parti di termini per note scritte;

c) in caso di esercizio da parte del giudice di poteri ufficiosi di cui, ad esempio, agli artt. art. 117, 118, 185 e 213 c.p.c.;

d) nel caso in cui il giudice ritenga opportuno disporre preliminarmente una ctu;

e) nel caso in cui il giudice ravvisi l'opportunità di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, anche qualora si sia già svolta la mediazione tra le stesse.

15) Termini ex art. 183, 6 comma, c.p.c.

a) nel caso che il convenuto si sia costituito all'udienza ex art. 183 c.p.c., o comunque in ipotesi di rilievi d'ufficio svolti dal giudice durante la citata udienza, il giudice, al fine di consentire all'attore di proporre le eccezioni che sono la conseguenza delle difese del convenuto o precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate, potrà disporre il rinvio dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

b) i termini per il deposito delle memorie richieste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., in caso di assunzione di riserva del giudice al termine dell'udienza ex art. 183 c.p.c. (ad esempio su istanza ex art. 648 c.p.c. o ex art. 649 c.p.c.), decorreranno da una data specificamente indicata nell'ordinanza riservata.

c) in tutti gli altri casi i termini per il deposito delle memorie richieste dall'art. 183 comma 6 c.p.c. avranno come unico originario dies a quo per il loro computo la data dell'udienza ex art. 183 c.p.c..

d) i termini per il deposito delle memorie previste dall'art.183 comma 6 n. 1 c.p.c. saranno chiesti dai difensori solo ed esclusivamente quando tali atti si rendano necessari in relazione alle esigenze di precisazione o modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.

e) qualora siano depositate memorie ex art.183 comma 6 n. 1 c.p.c non attinenti nel loro contenuto a quanto ivi previsto, le spese relative saranno considerate non ripetibili ai sensi dell'art.91 c.p.c..

f) si ritiene che l'ultimo momento utile per contestare specificamente i fatti dedotti dalla controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., possa essere individuato in quello della memoria ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c.

g) i termini che scadono nel giorno

di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno non festivo successivo.

PARTE III

CHIAMATA DI TERZO E DOMANDA TRASVERSALE

16) Chiamata di terzo e domanda trasversale

a) la richiesta di chiamata del terzo da parte dell'attore e la reconventio reconventionis dovranno essere presentate a pena di decadenza all'udienza ex art. 183 c.p.c., se l'esigenza è sorta dalla proposizione della domanda riconvenzionale o di eccezioni non rilevabili d'ufficio o comunque dall'esame della comparsa di risposta in caso di costituzione tempestiva venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

b) nel caso di chiamata del terzo si suggerisce che:

1) al terzo chiamato si applichi la disciplina prevista per il convenuto;
2) per le parti originarie restino invece ferme le decadenze connesse alla fase per loro già svolta, salvo l'esercizio dei diritti di difesa rispetto al rapporto con il terzo;c) gli stessi principi si applicheranno per i casi di 'chiamate a catena', con formazione progressiva delle preclusioni;

3) le attività processuali di cui all'art. 183 c.p.c. siano svolte solo a

completa integrazione del contraddittorio.

c) con riguardo alla domanda del convenuto contro altro convenuto (c.d. domanda trasversale) si suggerisce che:

1) essa venga proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata entro venti giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

2) non sia necessario lo spostamento dell'udienza ex art. 183 c.p.c. e il convenuto destinatario della domanda potrà svolgere le sue difese e proporre domande riconvenzionali all'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c..

3) qualora il convenuto destinatario della domanda trasversale rimanga contumace, il giudice, all'udienza ex art. 183 c.p.c., fissi un termine per la notifica della domanda al contumace medesimo.

d) data l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa le modalità per la chiamata del terzo da parte dell'opponente nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo si consiglia all'opponente di chiedere la relativa autorizzazione al giudice per chiamare in causa il terzo. Qualora l'opponente abbia citato direttamente il terzo per l'udienza ex art. 183 c.p.c., il giudice valuterà, in tale udienza, se sussistano i presupposti per l'autorizzazione che potrà rilasciare ex post.

e) si propone di ritenere che la decadenza dalla facoltà di chiamare in causa un terzo abbia valore esclusivamente endoprocessuale. Pertanto la causa separatamente proposta contro il terzo potrà essere riunita alla causa in cui si è verificata la decadenza dalla chiamata, previa valutazione da parte del giudice dei motivi di connessione e dell'opportunità della riunione.

PARTE IV

FASE ISTRUTTORIA

17) Ammissione dei mezzi istruttori

a. il giudice in linea di massima e preferibilmente adotterà la decisione sulle istanze di prova in udienza appositamente fissata, all'esito della concessione delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c., previa discussione orale del thema probandum.

f. anche l'assunzione di riserva in quella udienza appositamente fissata, sarà preceduta, ove opportuno, da una trattazione orale delle questioni da provare.

b. si suggerisce di fissare la scadenza dei termini per il deposito di memorie e repliche di natura istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. con congruo spazio di tempo antecedente all'udienza stabilita per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.

18) Testimoni

Si raccomanda che:

a) nella stesura degli atti di causa, gli avvocati indichino i testi con specifico riferimento ai capitoli sui quali si chiede che ogni teste sia sentito;

b) gli avvocati provvedano alla citazione dei testi in modo che questi ultimi vengano a conoscenza della data di udienza con congruo anticipo;

c) gli avvocati provvedano alla citazione dei testi avvalendosi del modello disponibile sul sito www.valoreprassi.it;

d) il giudice disponga l'accompagnamento coattivo del teste dopo la sua mancata comparizione ad almeno due udienze senza giustificato motivo.

19) Consulenza tecnica d'ufficio

1. si suggerisce che nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

a) provveda a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua integrazione;

b) specifichi che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei termini ex art.183, 6° comma n.3 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti senza il consenso delle parti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione

in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. o art. 2711 c.c. e salvo che si tratti di documenti che non costituiscono prova dei fatti storici principali;

c) incarichi il c.t.u. di conciliare la lite;

d) nel caso di provvedimento emesso in sede di riserva, disponga che l'ordinanza sia comunicata anche c.t.u. per intero;

e) disponga che il c.t.u. depositi la relazione, unitamente alle copie per le parti, sia in forma cartacea che su floppy disk e ne spedisca copia per e-mail ai difensori.

2. e' opportuno che la fissazione dell'udienza successiva a quella di conferimento dell'incarico al c.t.u. tenga conto del tempo necessario alle parti e al giudice per esaminare la relazione (indicativamente un mese dopo la data prevista per il deposito della relazione di c.t.u.).

3. si raccomanda che i giudici, nella liquidazione delle spese di lite, tengano conto di quelle relative al compenso del consulente di parte, che siano state debitamente documentate e previa valutazione della loro congruità.

PROTOCOLLO SUL PROCESSO DEL LAVORO

SOMMARIO

- Art. 1** Indicazione dell'oggetto della causa
- Art. 2** Procedimenti connessi
- Art. 3** Istanze di riunione
- Art. 4** Atti difensivi
- Art. 5** Numero di cause per ciascuna udienza; orario di trattazione delle singole cause
- Art. 6** Segnalazioni di cortesia da parte del Giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza
- Art. 7** Segnalazioni di cortesia da parte dei difensori
- Art. 8** Cortesie tra difensori
- Art. 9** Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie
- Art. 10** Notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza
- Art. 11** Tempi di trattazione dei processi
- Art. 12** Redazione dei verbali di udienza
- Art. 13** Verbale di conciliazione
- Art. 14** Discussione della causa
- Art. 15** Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale
- Art. 16** Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio
- Art. 17** Decreti ingiuntivi
- Art. 18** Procedimenti cautelari
- Art. 19** Tenuta dei fascicoli
- Art. 20** Stesura informatica della sentenza e dei provvedimenti
- Art. 21** Scritti su supporto informatico
- Art. 22** Consultazione dei fascicoli
- Art. 23** Processo Telematico

Articolo 1: Indicazione dell'oggetto della causa

1) All'atto dell'iscrizione a ruolo i difensori presteranno particolare attenzione nell'indicare correttamente, oltre al codice fiscale ed all'indirizzo delle parti, l'oggetto principale della causa con la relativa codificazione.

2) L'indicazione dell'oggetto principale riveste particolare importanza perché consente al Giudice di fissare la data dell'udienza tenendo conto dell'effettiva urgenza della domanda

3) In caso di pluralità di ricorrenti, i loro nominativi andranno elencati nell'atto in ordine alfabetico.

Articolo 2: Procedimenti connessi

1) Il difensore del ricorrente, all'atto del deposito del ricorso, segnalerà, con nota allegata al ricorso introduttivo, l'eventuale pendenza di procedimenti connessi.

2) La stessa segnalazione verrà effettuata dal difensore del convenuto, ove non abbia provveduto il difensore del ricorrente.

Articolo 3: Istanze di riunione

1) Al di fuori dei casi di cui all'Articolo 2, i difensori avranno cura di:

- allegare alle istanze di riunione un elenco di tutte le cause già pendenti connesse per oggetto e causa petendi, con l'indicazione delle parti e del rispettivo numero di ruolo;

- segnalare, nell'ipotesi in cui per alcune delle cause connesse per oggetto e causa petendi non sia ancora stata depositata la memoria di costituzione, l'eventuale conferimento di mandato anche per tali cause al difensore che propone l'istanza.

2) Tutto ciò al fine di consentire al Giudice destinatario dell'istanza di valutare preventivamente la sussistenza degli estremi di cui all'art. 151 disp. att. cpc e di trasmettere, in caso positivo, gli atti al Presidente per l'eventuale assegnazione ad un unico Giudice delle cause connesse, evitando meri rinvii dell'udienza.

Articolo 4: Atti difensivi

1) In caso di proposizione di domanda riconvenzionale, verrà evidenziata già nell'instestazione della memoria di costituzione l'istanza di fissazione della nuova udienza.

2) I difensori delle parti avranno particolare cura nel controllo dell'assoluta corrispondenza tra la numerazione dei documenti riportati nel corpo e in calce all'atto difensivo ed il numero apposto sul documento inserito nel fascicolo di parte.

Articolo 5: Numero di cause per ciascuna udienza - Orario di trattazione delle singole cause

Prima dell'inizio dell'udienza,

verrà affisso all'esterno della stanza del Giudice l'orario di trattazione delle singole cause, che verranno indicate con il solo numero di ruolo.

Articolo 6: Segnalazioni di cortesia da parte del Giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza

1) In caso di rinvio dell'udienza ad altra data per impedimento, anche improvviso, del Giudice, sarà dato tempestivo avviso ai difensori direttamente o tramite la Cancelleria tramite posta elettronica, telefono o fax.

2) Ciascun difensore provvederà ad avvertire i testimoni eventualmente da lui intimati.

Articolo 7: Segnalazioni di cortesia da parte dei difensori

1) I difensori segnaleranno quanto prima possibile al Giudice e al difensore della controparte (ed eventualmente al CTU), tramite posta elettronica o con avviso verbale tramite la Cancelleria:

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti o in via di definizione, trasmettendoli eventualmente tramite posta elettronica in bozza al Giudice;

- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa, ivi compresa l'adesione alla astensione dalle udienze (sciopero degli Avvocati) e la necessità di rinviare l'interrogatorio delle parti e/o l'udienza di prove, per avere i

testi o la parte comunicato la loro impossibilità a presentarsi. 2) I difensori dei ricorrenti si faranno carico di depositare tempestivamente in Cancelleria gli originali degli atti notificati.

Articolo 8: Cortesie tra difensori

1) A richiesta da parte del difensore del convenuto, il difensore del ricorrente farà pervenire allo stesso, via mail o con le altre modalità che verranno concordate, la documentazione allegata al ricorso. Analogamente, al momento della costituzione in giudizio, il difensore del convenuto, su richiesta del difensore del ricorrente, invierà allo stesso copia della memoria di costituzione e della relativa documentazione. Gli avvocati privilegeranno questa modalità di estrazione delle copie, rispetto alla richiesta alla Cancelleria. Gli avvocati dichiareranno negli atti giudiziari la propria disponibilità a fornire alle controparti la copia della relativa documentazione.

2) Nel caso in cui uno dei difensori non si presenti all'orario fissato per la trattazione della causa, l'altro o gli altri difensori tenteranno di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

3) Il difensore del convenuto comunicherà tempestivamente al difensore del ricorrente la propria costituzione in giudizio, sempre che il ricorso sia stato notificato confor-

memente a quanto indicato nell'art. 10 del presente Protocollo.

4) Il difensore, in caso di richiesta di produzione di documenti in udienza, provvederà a consegnarne copia a tutti i difensori costituiti in giudizio.

5) In caso di spostamento dell'udienza a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale, il difensore del convenuto provvederà tempestivamente ad avvertire il difensore del ricorrente e, su richiesta, a trasmettergli, tramite posta elettronica, copia della memoria difensiva con la domanda riconvenzionale, sempre che il ricorso sia stato notificato conformemente a quanto indicato nell'art. 10 del presente Protocollo.

Articolo 9: Segnalazioni di cortesia tra difensori e cancellerie

1) I difensori riporteranno nell'atto il numero di telefono e di fax, nonché l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, del proprio studio, ai fini delle comunicazioni di cortesia e, comunque, di comunicazioni urgenti da parte del Giudice e/o delle Cancellerie.

2) I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente al Giudice ed alla Cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazio-

ni del numero di telefono e/o di fax e/o dell'indirizzo di posta elettronica. I difensori presteranno altresì la massima attenzione affinché nessun atto con le vecchie indicazioni venga depositato successivamente al mutamento delle domiciliature.

Articolo 10: Notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza

Il difensore del ricorrente avrà cura di notificare il ricorso e il contestuale decreto nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 415, comma 3, cpc, o comunque di anticipare al massimo le operazioni di notifica; ciò anche al fine di favorire un preventivo contatto tra i difensori delle parti di causa e la possibilità di una conciliazione anticipata rispetto al momento in cui esse si incontrano davanti al Giudice all'udienza ex art. 420 cpc.

Articolo 11: Tempi di trattazione dei processi

Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Articolo 12: Redazione dei verbali di udienza

Di tutti i verbali di udienza, ove richiesto dai difensori delle parti, verrà data lettura dal Giudice prima della chiusura dei verbali medesimi.

Articolo 13: Verbale di conciliazione

Nel caso di già raggiunta conciliazione della controversia, su richiesta dei difensori, i medesimi porteranno con sé in udienza il verbale di conciliazione dattiloscritto e memorizzato su supporto informatico per eventuali modifiche.

Articolo 14: Discussione della causa

In un'ottica di concentrazione dell'attività processuale, i difensori delle parti avranno cura, nel pieno rispetto dell'esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, di evitare pedissequae ripetizioni di quanto già esaurientemente esposto nei propri atti.

Articolo 15: Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale

1) L'assunzione della prova per testi sarà il più possibile concentrata. Al momento dell'ammissione della prova, potrà essere fissato un calendario di massima per lo svolgimento e l'esaurimento della prova, con l'indicazione delle udienze e degli orari in cui ciascuno dei testi ammessi sarà sentito.

2) I difensori provvederanno a citare i testi ammessi per ciascuna udienza con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da poter documentare l'esito della notifica della

citazione e comunicare tempestivamente al Giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. Nella citazione i difensori avranno cura di indicare l'orario fissato per l'escussione, il nome del Giudice, il piano ed il numero della stanza.

3) Ove possibile, i difensori provvederanno ad accordarsi per la presenza in udienza di un collaboratore che possa agevolare ed assistere il giudice nella trascrizione del verbale di udienza.

Articolo 16: Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio

In sede di conferimento dell'incarico al CTU, il Giudice:

a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, tenendo conto delle proposte di quesito tempestivamente precisate dai difensori;

b) disporrà che il CTU depositi insieme all'originale anche copia della relazione per tutte le parti costituite, fatta salva – ove possibile – la sua trasmissione alle parti tramite posta elettronica.

Articolo 17: Decreti ingiuntivi

1) Al fine di evitare, per quanto possibile, provvedimenti di "sospensione" del procedimento o di rigetto del ricorso, il difensore curerà che la documentazione comprovante l'esistenza del credito

sia completa, ordinata ed analiticamente indicata nell'atto.

2) Il Giudice provvederà a segnalare l'eventuale necessità di ulteriore documentazione ovvero di chiarimenti sulla documentazione già prodotta ed il difensore provvederà tempestivamente a quanto richiesto, curando di fare apporre il timbro di deposito sulle note di chiarimento e/o sulla documentazione prodotta su richiesta del Giudice ad integrazione di quella originariamente depositata.

3) Nel caso venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo, il Giudice, compatibilmente con il proprio ruolo, avrà cura di fissare l'udienza in data ravvicinata, al fine di poter assumere con la massima celerità gli eventuali provvedimenti in materia di provvisoria esecuzione.

Articolo 18: Procedimenti cautelari

1) Il Giudice provvederà ad indicare nel decreto di fissazione dell'udienza, oltre ad un termine per la notifica del ricorso e del decreto, un termine per il deposito della memoria difensiva, da effettuarsi almeno due giorni prima dell'udienza. Il Giudice preciserà, inoltre, se le parti debbano provvedere, per tale udienza, alla citazione degli informatori, limitandone, eventualmente, il numero.

2) Il difensore del convenuto, su richiesta del collega di controparte, trasmetterà copia della memoria

tramite posta elettronica.

3) Il Giudice curerà, altresì, che, tra il termine per la notifica del ricorso ed il termine per il deposito della memoria difensiva, intercorrano almeno sette giorni, fatti salvi i casi di particolare urgenza.

Articolo 19: Tenuta dei fascicoli

1) I difensori predisporranno i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. cpc ed inseriranno, in sezioni separate, gli atti e i documenti tutti correttamente affolati, adottando una numerazione corrispondente a quella riportata negli atti e nell'indice del fascicolo.

2) I difensori rilegheranno i fascicoli di parte in modo da rendere agevole l'esame e l'eventuale fotocopiatura dei documenti.

3) Nel caso sia stata autorizzata dal Giudice la produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento e contestualmente si provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte. Laddove la nuova produzione riguardi più di un documento verrà predisposto un elenco da parte del difensore richiedente.

4) I difensori ritireranno il fascicolo di parte subito dopo la definizione della causa.

Articolo 20: Stesura informatica della sentenza e dei provvedimenti

Il Giudice provvederà, ove possibile, alla stesura dei suoi provvedimenti a mezzo di strumenti informatici che ne consentano l'immediata visibilità ai difensori.

Articolo 21: Scritti su supporto informatico

Ove specificamente richiesto dal Giudice, i difensori invieranno i files degli atti processuali all'indirizzo di posta elettronica indicato dal magistrato.

Articolo 22: Consultazione dei fascicoli

I difensori avranno cura di consultare i fascicoli di causa presso la Cancelleria e di richiedere, per quanto possibile, copia di eventuali documenti con congruo anticipo rispetto all'udienza e, comunque, non nei 2 giorni antecedenti la stessa, salvo il caso di forza maggiore.

Articolo 23: Processo Telematico

I difensori si impegnano a limitare la produzione di note a verbale nei soli casi in cui esse si rendano indispensabili in relazione alle difese della controparte. Qualora il verbale sia redatto e depositato secondo le regole del processo telematico, i difensori si impegnano ad anticipare via posta elettronica al giudice ed ai difensori di controparte le note o, ove non via possibile, a

presentarle in udienza anche mediante supporto informatico al fine di consentirne l'inserimento nel verbale.

Qualora gli atti del processo siano redatti e depositati secondo le regole del processo telematico, i difensori si impegnano a non richiedere alla Cancelleria copia di provvedimenti o verbali, qualora non sia necessaria per lo svolgimento di ulteriori attività processuali e a non chiedere, anche per telefono, informazioni sullo stato della procedura, ove esse siano reperibili e visibili tramite punto di accesso.

PROPOSTA DI CRITERI ORIENTATIVI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DERIVANTE DALLA LESIONE DEL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE

I criteri indicati nella presente proposta rispondono alla finalità di agevolare e rendere omogenea la liquidazione equitativa (secondo la nozione di equità affermata nella giurisprudenza di legittimità: v. Cass. n. 12408/11) del danno alla persona in caso di lesione (di apprezzabile gravità, alla stregua di quanto precisato da Cass. SU n. 26972/08) del diritto all'autodeterminazione, quale diritto fondamentale della persona tutelato dagli artt. 2 e 13 Cost.

Il gruppo di lavoro sul risarcimento dei danni alla persona costituito nell'ambito dell'Osservatorio Valore Prassi, in mancanza di una statistica rilevante delle liquidazioni giudiziarie in materia di lesione del diritto all'autodeterminazione, propone di far riferimento alla casistica giudiziaria relativa ad altri diritti espressivi della dignità della persona, maggiormente "consolidati" rispetto al diritto all'autodeterminazione, ma ad esso equiparabili, quali ad esempio il diritto all'onore e alla reputazione, il diritto all'identità e il diritto alla riservatezza.

In particolare, tenuto conto delle numerose liquidazioni giudiziali relative alla lesione di tali diritti (rese pubbliche da libri e riviste giuridiche), ritiene congrua l'indicazione di una fascia di valore da € 1.000 ad € 50.000 per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione.

Più precisamente, la liquidazione dovrà essere effettuata in modo unitario nel caso concreto, tenendo presente l'intensità della lesione, nonché la sofferenza e le conseguenze sulla vita del danneggiato che abbia determinato, nel rispetto dell'onere di allegazione e prova che grava sul danneggiato.

Peraltro, qualora la lesione del diritto all'autodeterminazione abbia causato la lesione anche del diritto alla salute, per la liquidazione del danno derivante dalla prima lesione propone (in alternativa al criterio su indicato) un criterio equitativo basato sul riconoscimento della percentuale da un quinto alla metà del danno derivante dalla seconda lesione, tenuto conto del rapporto di strumentalità sussistente tra i due diritti.

**PROPOSTA DI CRITERI ORIENTATIVI
PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
NON PATRIMONIALE ALLA PERSONA
IN TUTTI I CASI I CUI NON TROVA APPLICAZIONE
L'ART. 138 D.L.vo n. 209/05**

Il gruppo di lavoro sul risarcimento dei danni alla persona costituito nell'ambito dell'Osservatorio Valore Prassi, propone di adottare le tabelle elaborate dall'Osservatorio di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale in caso di lesione del diritto alla salute e del diritto al rapporto parentale, richiamando l'attenzione degli operatori del diritto sulla duplice circostanza che:

- il valore monetario indicato in tali tabelle in corrispondenza delle singole percentuali di invalidità esprime il valore della lesione anatomo-funzionale e dei pregiudizi dinamico-relazionali e da sofferenza soggettiva, normalmente conseguenti a quella lesione;
- l'ulteriore aumento previsto nella parte finale della tabella consente una personalizzazione del risarcimento nei casi in cui il danneggiato allegghi e provi che i pregiudizi dinamico-relazionali e da sofferenza soggettiva conseguenti alla lesione siano superiori alla norma.

La scelta di abbandonare in via definitiva le tabelle del Triveneto ed i relativi aggiornamenti trae spunto dalla recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità (che ha affermato la possibilità di applicazione generalizzata delle tabelle di Milano: v. Cass. n. 12408/11), dall'orientamento giurisprudenziale adesivo assunto dalla Corte d'appello di Venezia e dalla circostanza che una parte dei giudici civili del Tribunale già applica le tabelle di Milano.

Coordinamento Valore Prassi 2011- 2013

Componenti dell'Avvocatura

Elena Beltramini, Matteo Cavazzini, Leonardo Scardigli, Leonardo Pasetto, Carlo Trentini

Componenti della Magistratura

Gianfranco Gilardi, Lara Ghermandi, Carmelo Sigillo, Massimo Vaccari
e Edi Maria Neri (Coordinatore Ufficio GdP)

Portavoce

Avv. Carlo Trentini

Segretario

Avv. Elena Beltramini

Tesoriere

Avv. Leonardo Pasetto

Tutti i protocolli sono disponibili sul sito

www.valoreprassi.it



dal 1955

Stampa offset e digitale

Libri - giornali - brochure
cataloghi - deplianti ...

Stampati personalizzati per studi Legali

500 BIGLIETTI DA VISITA a 1 colore

500 BUSTE 11 X 23 a 1 colore

250 FASCICOLI cliente

250 FASCICOLI di parte

in cartoncino colorato a seconda dei colori disponibili
in tipografia stampate a 1 colore

a Euro 410,00 + iva

(Rimaniamo a disposizione per qualsiasi richiesta di preventivo)

(valida fino al 31
maggio 2012)

TIPOGRAFIA MILANI srl

Via Schiaparelli 11 - Verona

tel. 045 8204421 - fax 045 8204995

www.tipografiamilanisrl.it - info@tipografiamilanisrl.it